



Camera di Commercio
Frosinone



Confidi PMI Frosinone
Via Mastruccia n. 12/14
03100 Frosinone

Banca Popolare del Lazio
Soc. Coop. A r.l.
Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9
00049 Velletri (RM)

OGGETTO: Regolamento per la gestione del Fondo di garanzia camerale.
Sottoscrizione con Confidi PMI Frosinone (Banca Popolare del Lazio).

Si allega la copia del Regolamento per la gestione del Fondo di garanzia camerale (Delibera di Giunta camerale n. 62 del 18/07/2013), sottoscritto in data 14/12/2013, tra Camera di Commercio di Frosinone e Confidi PMI Frosinone, operativo sulla convenzione tra il suindicato Confidi e la Banca Popolare del Lazio.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Federico Sisti

C_Comunica sottoscriz_Confidi PMI BPlazio_dic 13.doc

03100 FROSINONE (FR)
Viale Roma snc

tel. 0775.2751
fax 0775.824197

Codice Fiscale
80000230609

Partita IVA
01570010601

C/C Postale
12900031

www.fr.camcom.it
e-mail: info@fr.camcom.it

Sedi decentrate:

03043 CASSINO (FR)
Via Marconi, 10

tel. 0776.312216
fax 0776.26426

03039 SORA (FR)
Piazza S. Lorenzo

tel. 0776.824656
fax 0776.824656

Art. 1) La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Frosinone CF: 80000230609, con sede in Frosinone, Viale Roma SNC, per il seguito denominata più brevemente CAMERA, istituisce con Delibera di Giunta camerale n. 62 del 18/07/2013 un FONDO DI GARANZIA pari a **€ 300.000,00**.

Art. 2) Il Fondo di garanzia ha lo scopo di garantire nella misura del 30%, in aggiunta alla garanzia dei Confidi, finanziamenti a favore delle imprese della provincia di Frosinone, meritevoli ed associate ai Confidi.

Art. 3) Ai fini del presente Regolamento sono Confidi i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che hanno per oggetto la prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione del credito alle piccole e medie imprese, consorziate o socie da parte di banche o di altri soggetti operanti nel settore finanziario, nonché prestano i servizi connessi o strumentali alle prestazioni di garanzia o, comunque, rivolti al miglioramento della gestione finanziaria delle imprese stesse, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in L. 24 novembre 2003, n. 326.

Art. 4) Il FONDO DI GARANZIA di cui all'art. 1), sarà operativo nei confronti dei Confidi e delle Banche che accettano il presente Regolamento. Le Banche ed i Confidi devono altresì indicare, al momento dell'accettazione, gli estremi delle convenzioni da loro sottoscritte, di cui dovranno allegare copia, che regolano i finanziamenti finalizzati al consolidamento delle passività a breve dell'impresa e contemporaneamente all'aumento del capitale proprio dell'imprenditore.

Art. 5) La somma del FONDO DI GARANZIA di **€ 300.000,00** viene versata in depositi vincolati presso le banche che accetteranno il presente Regolamento. Le risorse depositate non potranno essere ritirate dalla Camera fino al momento dell'estinzione e definizione di tutte le operazioni cogarantite dal FONDO DI GARANZIA di cui all'art. 1). Le Banche destinatarie dei depositi vincolati opereranno in base alle convenzioni già sottoscritte con i Confidi di cui all'art. 4).

Art. 6) Il plafond di risorse finanziarie destinate dalle banche destinatarie dei fondi vincolati alle operazioni di consolidamento/finanziamento, di cui al successivo art. 7), è pari, in ragione del coefficiente moltiplicatore 20, ad euro 6.000,00 (sei milioni/00), indicato come PLAFOND.

Art. 7) I finanziamenti cogarantiti dal Fondo di garanzia dovranno essere finalizzati al consolidamento delle passività a breve dell'impresa e contemporaneamente all'aumento del capitale proprio dell'imprenditore allo scopo del miglioramento del rating e dell'aumento/mantenimento della liquidità dell'impresa. I finanziamenti che le banche potranno concedere ad ogni singola impresa dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- durata massima: 84 mesi;
- importo massimo € 100.000,00.

Per tutte le altre condizioni si fa riferimento alle convenzioni tra Banche e Confidi di cui all'art. 4).

Banca Popolare del Lazio
IL DIRETTORE GENERALE

CONFIDI PMI FROSINONE Soc. Coop

(Delibera di Giunta camerale n. 62 del 18/07/2013)

Art. 8) Le richieste di consolidamento/capitalizzazione dovranno essere presentate alle Banche dai Confidi ai sensi e con le modalità previste dalle convenzioni tra loro sottoscritte ed in corso di validità, di cui all'art. 4). La cogaranzia camerale può essere richiesta per i finanziamenti alle imprese di tutti i settori di attività con i seguenti requisiti:

- sede legale o unità locale ubicata nella provincia di Frosinone e regolarmente iscritte al Registro imprese della CAMERA (nel caso di sola unità locale ubicata nella provincia di Frosinone, la stessa dovrà essere iscritta nel R.I. da non meno di due anni);
- regolare denuncia di inizio attività;
- regolare pagamento del diritto annuale camerale

Art. 9) Le domande di finanziamento saranno istruite dai Confidi che provvederanno alla loro presentazione in Banca. La Camera di Commercio, su richiesta del Confidi, effettuerà una valutazione formale delle stesse e, in caso di valutazione positiva, rilascerà una lettera di cogaranzia, pari al 30% dell'importo del finanziamento, a favore del Confidi che sarà inviata per conoscenza alla BANCA.

Art. 10) La Banca provvederà a dare esito delle richieste di finanziamento anche alla CAMERA con l'indicazione dei termini dell'operazione e di tutte le altre informazioni che la CAMERA ritiene utili. La CAMERA effettuerà il monitoraggio sul PLAFOND (art. 6) e sul FONDO DI GARANZIA (art. 1). La CAMERA, le Banche ed i Confidi dovranno garantire la circolazione delle informazioni allo scopo del monitoraggio delle risorse e dell'andamento dell'iniziativa.

Art. 11) In caso di insolvenza dell'impresa, la Banca in possesso della lettera di cogaranzia della CAMERA, potrà attivare, con le stesse modalità previste dalle convenzioni con i Confidi, oltre alla garanzia del Confidi anche la cogaranzia della Camera e richiedere al Confidi, indicando gli estremi della lettera di cogaranzia della CAMERA, il pagamento della parte garantita dal Confidi e dalla Camera. La Camera in ogni caso risponde nel limite dell'importo del Fondo di garanzia di cui all'art. 1) le cui risorse sono depositate presso le Banche ai sensi dell'art. 5), esaurito il quale gli oneri di ogni eventuale insolvenza restano a carico della Banca.

Art. 12) Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile

Art. 13) Le parti convengono che tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente Regolamento vengano devolute alla competenza esclusiva della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Frosinone

Frosinone lì, 14 DIC. 2013



CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE - Viale Roma - 03100 Frosinone

IL DIRETTORE GENERALE
ALE

CONFIDI PMI FROSINONE Soc. Coop.

PER ACCETTAZIONE

II CONFIDI

CONFIDI PMI FROSINONE Soc. Coop.
Sede Leg., Via Mastruccia, 12/14 03100 Frosinone
R.E.A. FR-146220 P IVA 00302650601

e la BANCA

Banca Popolare del Lazio
Soc. Coop. a r.l.
Via Martiri della Fosse Castellina, 9
00049 Roma (RM)
Cod. Fisc. e P.IVA 04781291002

DICHIARANO DI ACCETTARE INTEGRALMENTE IL PRESENTE REGOLAMENTO.

Ai sensi dell'art. 4) si indica la Convenzione , di cui si allega copia, che regolerà i rapporti tra impresa, Confidi e Banca: Convenzione sottoscritta il 01-07-2013

Le parti convengono che tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente Regolamento vengano devolute alla competenza esclusiva della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Frosinone

Data

14 DIC. 2013

Banca Popolare del Lazio
IL DIRETTORE GENERALE

PER ACCETTAZIONE
CONFIDI PMI FROSINONE Soc. Coop.
Presidente del Consiglio di Gestione
Stefano MANCINI